

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

Banco Alimentare del Veneto "Guido Biondani " ODV

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato denominata Banco Alimentare del Veneto "Guido Biondani" ODV, di seguito detta "ODV".
2. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
3. L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di volontariato e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
5. L'Associazione utilizza la denominazione ed il logo "Banco Alimentare" per i fini indicati nel presente statuto ed in particolare per il raggiungimento dello scopo indicato all'articolo 2, in forza di specifiche autorizzazioni concesse dalla Fondazione Banco Alimentare ETS.
6. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verona in Via Evangelista Torricelli n. 18. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale dell'Associazione può essere trasferita all'interno dello stesso Comune, previa comunicazione agli uffici competenti.
7. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 22.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, laica e senza scopo di lucro.

2. L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, nel solco della tradizione cristiana, della dottrina sociale della Chiesa e del suo Magistero, secondo il principio di sussidiarietà e secondo la propria concezione educativa del "condividere i bisogni per condividere il senso della vita."
3. L'Associazione è diretta ad aiutare persone in stato di disagio, svolgendo azioni erogabili in modo continuo, diretto e indiretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno, operando prevalentemente in favore di terzi attraverso il supporto ad Enti assistenziali avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.
4. L'Associazione opera prevalentemente nel territorio del Veneto.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui alla lettera "u", sostenendo e promuovendo le iniziative e l'attività della Fondazione Banco Alimentare ETS, in particolare provvede:
 - al recupero e alla cessione di prodotti prevalentemente alimentari di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni;
 - alla cessione di prodotti in attuazione di programmi alimentari o interventi per la distribuzione di aiuti alimentari destinati agli indigenti promossi dalle istituzioni pubbliche nazionali ed europee;
 - alla raccolta di prodotti prevalentemente alimentari presso i centri della Grande Distribuzione nel corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e della raccolta di prodotti prevalentemente alimentari donati in occasione altre di collette.I prodotti recuperati e raccolti vengono ridistribuiti a titolo gratuito ad Enti senza scopo di lucro che si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri,

agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno sul territorio italiano.

In via residuale quanto recuperato e raccolto potrà essere ridistribuito a titolo gratuito direttamente ai poveri, agli emarginati e, in generale, a persone in stato di bisogno.

L'ODV si occuperà inoltre di:

- aderire e collaborare con qualunque ente pubblico o privato, anche ricevendo ed erogando contributi;
 - promuovere tutte le iniziative utili per sensibilizzare l'opinione pubblica e le Autorità competenti ai problemi del diritto al cibo, dello spreco e della povertà in particolare alimentare, dell'emarginazione; potrà altresì intervenire direttamente, in casi particolari di bisogno, anche nei confronti di singoli o famiglie, nonché coordinare e sostenere gli interventi di altre organizzazioni caritative;
 - promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività artistiche, seminari, convegni, studi, conferenze e corsi;
 - promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione, l'edizione e la distribuzione di periodici, libri, testi, dispense e qualsiasi altro strumento editoriale (con esclusione dei quotidiani) cartaceo e digitali;
 - svolgere ogni attività economica, finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei suoi scopi.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 3. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
 4. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..;
 - g. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato, ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva

comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

2. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
3. Possono aderire all'organizzazione le ODV, e gli altri Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro, a condizione che il numero di questi ultimi non superi il cinquanta per cento delle Organizzazioni di Volontariato.
4. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo i casi di cui al punto 5 dell'art. 6.
5. Nell'Associazione si distinguono:

Soci ordinari;

Soci sostenitori;

unitamente definiti "Soci", e tutti con identico diritto di voto.

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, le ODV e gli altri Enti del terzo settore o senza fini di lucro, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione.

Sono Soci ordinari le persone fisiche, le Organizzazioni di Volontariato e gli altri enti del terzo settore o senza fini di lucro che ne facciano richiesta.

Tutti gli associati-Enti partecipano all'Assemblea attraverso un proprio rappresentante legale o delegato ed hanno diritto ad un voto singolo.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea.
3. Il ricorso all'organo designato dalla Assemblea è

ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 20 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 1. di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 2. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 3. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 4. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

1. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
3. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8
Volontari

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
2. L'Associazione può avvalersi inoltre del contributo personale, spontaneo e gratuito anche di persone che non abbiano ancora completato la procedura di ammissione o che per altri motivi non possiedano la qualifica di "socio".
3. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
5. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
6. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
7. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati

nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 9
Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente e il/i Vice-Presidente/i;
 - d. Organo di controllo (da nominare solo al verificarsi delle condizioni di legge).

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci, siano essi ordinari che sostenitori.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di

anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11

Assemblea dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. I compiti dell'Assemblea sono:
 - a. approva il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e il bilancio preventivo;
 - b. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - c. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
 - f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
 - h. ratifica la sostituzione dei membri del

- Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- i. nomina l'organismo competente a deliberare sulla esclusione dei soci;
 - j. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - k. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - l. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 degli associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 15 consiglieri scelti fra i "soci" persone fisiche ovvero indicate fra i propri soci dalle persone giuridiche associate, i quali durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile con riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il

Vicepresidente, il Segretario.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
6. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- b. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione
- c. redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 13 e il bilancio preventivo;
- d. predisporre ed approvare il bilancio sociale, ove previsto;
- e. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- f. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- g. Determina le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente Statuto;
- i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione

- concreta di specifici programmi e progetti.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
 9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50% componenti.
 10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
 11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario individuato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
 12. Per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione, anche con sistemi di conferenza, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il parere espresso dal Presidente.
 13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
 14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 14
Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio

Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. Il Collegio resta in carica 3 (tre) anni/esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.
7. I componenti dell'Organo di controllo possono

partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Dlgs 117/2017 e successive modifiche, la revisione legale dei conti dell'associazione viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dal collegio dei revisori dei conti.

Art. 17

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19

Sedi Locali

1. L'Associazione può costituire Sedi locali o Uffici nelle Province della Regione Veneto. Le sedi locali sono strutture operative finalizzate esclusivamente a garantire la capillarità dell'operato dell'associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può individuare dei Direttori Generali Locali tra i soci che operano presso le sedi locali, attribuendo agli stessi la direzione generale della sede locale, che verrà

esercitata nel rispetto delle indicazioni e delle attribuzioni fornite dal Consiglio Direttivo.

Art. 20
Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
 - d) E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 21
Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Il bilancio consuntivo è formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale, dalla Relazione di Missione ed alla Redazione del Bilancio sociale nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Dlgs 117/2017, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

I rendiconti devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 22
Scioglimento

1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di

- cui all'art. 27 C.C. oppure quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
2. La delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio è approvata dall'Assemblea, in sede straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto.
 3. In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altro Ente del Terzo settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Dlgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del D.lgs 117/2017, del Codice Civile e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.to Adele Biondani

" Lorenzo Salvatore notaio